



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Cap. 17052

Cod. Fisc. 00229160098

Tel. 0182.941450

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELLA PASSEGGIATA A MARE

MODIFICATO CON DELIBERA CC N. 25 DEL 30.05.2014

ART. 1
DEFINIZIONI PRELIMINARI

Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni di cui alla Legge Regionale del 02/01/2007 n. 1, D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e del Codice della Navigazione, disciplina l'utilizzo degli spazi sul tratto di passeggiata del litorale marino, posta in essere dal Comune con finalità di pubblico interesse.

ART. 2
TRANSITO E SOSTA

E' fatto divieto ai veicoli a motore di transitare e/o sostare sul tratto della passeggiata senza specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità, su richiesta degli interessati.

L'accesso è consentito ai titolari di concessioni demaniali e/o autorizzazioni amministrative rilasciate dagli uffici comunali competenti, ad eccezione dei giorni festivi e dei weekend presenti nell'anno.

E' fatto divieto ai veicoli a motore di transitare e/o occupare il tratto della passeggiata senza specifica autorizzazione rilasciata secondo le modalità e gli orari deliberati dalla Giunta Comunale e previo deposito di Euro 500,00 / 1.000,00 a garanzia di eventuali danni riscontrati ed accertati dagli organi preposti. L'importo a garanzia sarà trattenuto nel caso in cui gli Agenti della Polizia Municipale, a seguito di accertamento, riscontrassero danni arrecati al tratto di passeggiata oggetto del presente regolamento. Il mezzo autorizzato non potrà essere oggetto di intralcio lungo tutto il tratto di passeggiata oggetto del presente regolamento.

E' sempre vietato il transito di veicoli la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 3,5 t, di velocipedi e di mezzi cingolati.

È consentita la circolazione ai veicoli riservati a servizi di polizia, di pronto soccorso, di trasporto pubblico e di pubblica utilità, anche se di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t.

L'autorizzazione alla circolazione in deroga alle prescrizioni previste dal presente regolamento è rilasciata dal Comandante di Polizia Municipale, secondo le modalità e gli orari deliberati dalla Giunta Comunale. Le autorizzazioni saranno rilasciate a seguito della presentazione dell'istanza redatta su modulo appositamente predisposto. Nella istanza dovrà essere specificato:

- a) le motivazioni che rendono necessaria la richiesta di autorizzazione già previste nelle modulistica;
- b) il percorso da autorizzare in modo dettagliato;
- c) la tipologia, la massa complessiva a pieno carico e il numero di targa dei veicoli da impiegare nel trasporto;
- d) la durata ed orari della circolazione in deroga richiesta;
- e) dichiarazione del richiedente che attesti che i trasporti da effettuarsi non rientrano nella tipologia dei trasporti eccezionali, così come definiti dall'articolo 10 del codice della strada.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non autorizzare il transito qualora non sussistano le condizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza della

circolazione, o qualora il percorso oggetto della richiesta di autorizzazione non abbia le caratteristiche fisiche o geometriche (per dimensioni, presenza di pavimentazioni speciali, etc.) tali da consentire un agevole transito, ovvero qualora a seguito dell'istruttoria tecnica emergano altre problematiche particolari. A tale fine, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà essere richiesta idonea garanzia a tutela delle strade e dei loro manufatti.

L'autorizzazione verrà rilasciata, a seguito dell'istruttoria compiuta dagli uffici, esclusivamente per i tempi e con le modalità necessarie ad effettuare le operazioni richieste nel rispetto delle prescrizioni e/o modalità deliberate dall'organo di giunta.

ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare sul tratto della passeggiata a mare spazi in superficie demaniale e/o suolo pubblico deve produrre apposita domanda, almeno 30 giorni prima del periodo di inizio dell'occupazione.

La domanda, redatta in carta legale, pena il rigetto dell'istanza deve contenere:

- a) - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) - l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare e le relative dimensioni;
- c) - l'oggetto dell'occupazione, la durata e la descrizione della struttura;
- d) - idonea documentazione fotografica e/o progettistica della struttura che si intende posizionare anche quando si tratta di giostre, banchi dolciumi o attrazioni similari;
- e) - la sottoscrizione dell'impegno al sostenimento di tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

L'ufficio competente, ricevuta la domanda, provvederà ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all' art. 3, il responsabile preposto all'ufficio competente all'istruttoria formula all'interessato, entro 7 (sette) giorni dalla presentazione dell'istanza, apposita richiesta di integrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima raccomandata di cui al precedente comma 2°.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

L'Ufficio procedente, terminata l'istruttoria, provvedere all'emissione del relativo provvedimento di concessione ovvero del provvedimento di diniego della stessa o di diverso atto che si renda necessario.

L'atto di concessione determina conseguentemente il canone dovuto.

L'ufficio competente avvierà il procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990.

ART. 4
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni richieste sono permanenti e temporanee:

- a) - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 5
OCCUPAZIONI CON ESPOSIZIONE DI MERCI

L'esposizione di merci al di fuori dagli esercizi commerciali e/o pubblici, qualora costituiscano occupazione di suolo demaniale, è consentita in adiacenza dei fabbricati e non potrà superare la profondità di mt. 4 e comunque non potranno restringere il passaggio per meno di mt. 3,5 (libero franco da qualsiasi ostacolo). In larghezza il limite sarà la proiezione del confine della proprietà dell'esercizio interessato, fermo restando l'esclusione del varco di accesso al pubblico. Le attrezzature utilizzate per prodotti alimentari e bevande, nel rispetto della normativa igienico sanitaria, dovranno rimanere all'interno degli spazi adibiti a dehors. E' sempre consentito all'ufficio di verificare le prescrizioni previste dal regolamento in oggetto.

ART. 6
OCCUPAZIONI MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore etc..) oltre al rilascio della concessione dovranno richiedere la prevista autorizzazione per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

Non potranno essere autorizzati, in contemporanea, più di 3 artisti e/o mestieri girovaghi, con posteggi aventi dimensioni di mt. 2,00 X mt. 3,00. Le predette aree saranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale. Lo stesso organo delibererà le aree limitrofe agli spettacoli e le relative tipologie delle attività ammesse nelle predette aree.

ART. 7
OCCUPAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione con spettacoli viaggianti di un'area demaniale marittima, si rimanda e si fa specifico riferimento all'apposito regolamento denominato "Regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante, parchi di divertimento e circhi equestri".

ART. 8
DEPENNATO

ART. 9 INSTALLAZIONE DI DEHORS

Per garantire la libera circolazione pedonale occorre lasciare libera una fascia, così come previsto dal precedente art. 5, compresa tra gli edifici e l'allineamento delle esistenti palme poste a monte, e tra il muretto a delimitazione dell'arenile e l'allineamento delle esistenti palme sul versante lato mare. In tale fascia, pertanto, non è consentita alcun tipo di occupazione, mentre potrà essere autorizzata l'occupazione del suolo tra l'allineamento interno delle palme e gli esistenti edifici. Le dimensioni dovranno rispettare le prescrizioni già previste dall'art. 5 del presente regolamento.

La larghezza massima dei dehors dovrà corrispondere alla proiezione della larghezza del fronte dell'esercizio commerciale e/o pubblico interessato all'occupazione. Il superamento di tali limiti potrà essere consentito solo in caso di accettazione da parte dei proprietari vicini.

Le sedie ed i tavoli dovranno essere di materiale pregiato (alluminio, legno, legno e tela), e non saranno consentiti i materiali in pvc o resina bianca.

È sempre vietato l'ancoraggio delle strutture sulla pavimentazione pubblica.

Le coperture delle tende dovranno essere realizzate nelle varie tonalità del bianco, e più precisamente:

a) Dehors aperti:

- (aggregazioni lineari di elementi modulari, omogenei per forma, materiali e dimensioni, posti in sequenza), devono essere preferibilmente costituiti da telaio ad U, in profilati di alluminio verniciato con polvere epossidica o in ferro zincato elettrocromato a sezione quadrata o circolare. Il traverso orizzontale può essere rettilineo o risolto con centina a tutto sesto;
- Copertura: tende in polyamar o in cotone bianco grezzo;
- Tamponamenti: pannelli frangivento laterali in polyamar o in cotone bianco grezzo (come copertura);
- Pedane: doghe in legno o in scatolare metallico con pavimento resiliente;
- Fioriere: è ammessa la delimitazione dello spazio esterno di pertinenza dell'esercizio mediante fioriere a condizione che le stesse siano realizzate dello stesso materiale della struttura portante del dehor e risultino parte integrante del sistema costruttivo utilizzato (vedi realizzazione tamponamenti);
- Sedie e tavolini: elementi complementari, quali sedie e tavolini, dovranno essere attentamente coordinati per colore e materiali tra loro e con gli altri componenti il dehor.

Per le sedie sono ammesse le seguenti tipologie:

- sedie in ferro verniciato con ferromicaceo;
- sedie in acciaio inox, alluminio o legno con seduta e schienale in cotone, preferibilmente di colore bianco grezzo;
- sedie in ferro verniciato con ferromicaceo con seduta e schienale in listelli di legno verniciato naturale;
- sedie in vimini, legno;
- sedie in alluminio o acciaio in inox;

Per i tavolini sono ammesse le seguenti tipologie:

- struttura e piano in ferro verniciato con ferromicaceo;
- struttura e piano in legno verniciato al naturale;
- struttura in ferro o acciaio inox e piano in legno;
- struttura in ferro verniciato e piano in ardesia;
- struttura in acciaio e piano in acciaio inox o alluminio;
- struttura in vimini;

ART. 10

INSTALLAZIONE DI ESPOSITORI O GIOCHI

Dovranno avere di regola le caratteristiche di mobilità totale e tali occupazioni, parificate alle concessioni demaniali di tipo temporaneo, saranno consentite esclusivamente nell'orario di apertura dei singoli esercizi commerciali e/o pubblici.

Non sono da considerarsi espositori i contenitori atti alla conservazione dei prodotti alimentari (es. banchi frigo).

I giochi potranno essere autorizzati esclusivamente all'interno delle occupazioni richieste.

ART. 11

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e/o temporanee sono rilasciate a titolo personale.

Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo demaniale.

E' pure fatto obbligo al Concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo demaniale, sebbene autorizzato, derivino danni alla pavimentazione esistente, il Concessionario è tenuto al ripristino della stessa, a proprie spese.

Nel caso di concessioni a carattere temporaneo:

- a) nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi riconsegnare l'area allo stato originario all'Amministrazione Comunale;
- b) Il Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune di Borghetto Santo Spirito avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione demaniale nei casi e nelle modalità previste dalla legge senza che il

concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;

- c) Il concessionario non potrà eccedere il limiti assegnatigli, ne variarli. Non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, inoltre non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

ART. 12

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza dell'atto di concessione o dell'autorizzazione:

- a) Reiterate violazioni da parte del Concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti per inottemperanza alle prescrizioni previste nel titolo autorizzatorio;
- b) Violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) Uso improprio del diritto di occupazione o esercizio in contrasto con le norme vigenti;
- d) Omesso pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) Mancata attivazione del titolo autorizzatorio accordato.

ART. 13

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

La Concessione o l'Autorizzazione di occupazione del suolo demaniale è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo il rimborso della tassa pagata ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 507/1993, senza interessi.

E' altresì facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse senza diritto di indennizzo alcuno in favore dei Concessionari.

ART. 14

REGIME SANZIONATORIO

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislatura nazionale in materia, le violazioni alle norma del presente regolamento, quando non costituiscono reato sono punite per quanto previsto dal D.lgs 267/2000 e successive modificazioni.

I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal Codice delle Strada quali norme speciali.

ART. 15

DEROGHE

Ogni deroga riguardante il presente regolamento sarà disciplinata dall'organo di **Giunta Comunale** che ne determinerà i contenuti le modalità e i tempi di attuazione.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore secondo la previsione dell'art. 10 dello Statuto Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti vigenti e la normativa in materia.

Modulistica allegata al presente regolamento:

- a) Modulo per la richiesta di transito art. 2;
- b) Modulo per la richiesta di occupazione temporanea art. 3;
- c) Modulo per la richiesta di occupazione permanente art. 3;
- d) Planimetria delle aree oggetto del presente regolamento;

**Il presente regolamento è composto da 9 pagine numerate dalla numero 01
alla numero 09.**